

Donazioni ante 2026, soltanto sei mesi per procedere all'azione di restituzione

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 07 GENNAIO 2026 | Angelo Busani

L'abolizione dell'azione di restituzione delle donazioni lesive della quota di legittima (articolo 44 della legge 182/2025) si applica alle successioni mortis causa aperte dal 18 dicembre 2025 in avanti, data di entrata in vigore della legge 182 (legge Semplificazioni): non ha rilievo la data della donazione e quindi l'azione di restituzione delle donazioni è impedita sia per le donazioni posteriori sia per le donazioni anteriori alla data di entrata in vigore. **Le successioni interessate** L'azione di restituzione rimane esperibile per le successioni aperte prima del 18 dicembre 2025, ma solo in determinati casi: se anteriormente al 18 dicembre 2025 sia già stata notificata e trascritta una domanda di riduzione della donazione ritenuta lesiva della legittima; se entro il 18 giugno 2026 vengano notificati e trascritti una domanda di riduzione della donazione ritenuta lesiva della legittima oppure un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione ritenuta lesiva della legittima. **Riduzione e restituzione** L'azione di riduzione è quella che un legittimario (principalmente il coniuge, l'unito civile e i discendenti del defunto) deve promuovere per ottenere la quota di legittima che sia violata da disposizioni testamentarie o da donazioni. L'azione di restituzione era quella che occorreva poi esperire se, ottenuta la sentenza di riduzione, il convenuto non aveva un patrimonio sufficientemente capiente per soddisfare le ragioni del legittimario vittorioso. In tal caso, prima della legge 182, quest'ultimo - se non fosse già decorso un ventennio dalla donazione - poteva rivolgere le sue pretese verso chiunque e per qualsiasi ragione avesse la proprietà del bene oggetto della donazione lesiva della legittima e che il donatario avesse poi alienato (al fine di ottenerne appunto la restituzione); ed era questa la ragione per la quale la donazione di un qualsiasi bene mobile o immobile comprometteva fortemente una sua successiva compravendita e per la quale le banche rifiutavano di prendere pegno o ipoteca su beni donati. **Opposizione alla donazione** Fino al 17 dicembre 2025, l'atto di opposizione alla donazione (introdotto dal Dl 35/2005) serviva, in caso di successione mortis causa non ancora aperta, per evitare il decorso del periodo ventennale dalla data della donazione, superato il quale l'azione di restituzione non si rendeva più proponibile (in base al previgente articolo 563, comma 4, del Codice civile). Infatti, trascorso tale periodo ventennale, l'azione di riduzione (una volta deceduto il donante) era bensì esperibile fino alla data della sua prescrizione (e cioè fino al decimo anno successivo all'apertura della successione), ma l'azione di restituzione si rendeva praticabile solo se fosse stato posto in essere l'atto di opposizione alla donazione, il quale dunque serviva a rendere restituibili le donazioni stipulate anche da oltre 20 anni. Anteriormente alla riforma introdotta con il Dl 35/2005, l'azione di restituzione era invece esperibile verso qualsiasi donazione, senza limiti di date. Dal 18 dicembre 2025 l'atto di opposizione cambia dunque funzione: riguarda successioni già aperte a tale data (e non più successioni da aprirsi) e non serve a impedire il decorso del ventennio in questione, ma a rendere appunto esperibile l'azione di restituzione da parte del legittimario vittorioso nella riduzione che trovi incapiente il donatario di una donazione stipulata dal defunto anteriormente al 18 dicembre 2025 (ma non oltre un ventennio, a meno che un atto di opposizione sia stato stipulato in vita del donante). L'equiparazione, nella normativa transitoria della legge 182, dell'atto di opposizione all'azione di riduzione, per perpetuare l'esperibilità dell'azione di restituzione in relazione a successioni aperte anteriormente al 18 dicembre 2025, è probabilmente da ascrivere alla semplicità dell'atto di opposizione rispetto alla difficoltà che può prospettarsi nella preparazione di un'azione di riduzione nel breve termine di sei mesi concesso dalla legge 182. © RIPRODUZIONE RISERVATA